

Codice A1601A

D.D. 20 giugno 2016, n. 213

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009 art. 43 e s.m.i.. Progetto: "Regolamento per l'accesso ed il transito lungo la strada ex militare Monesi-Colle di Tenda". Comune di Briga Alta (CN)  
Proponente: Unione montana Alta Val Tanaro. Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro".**

## IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 1/6/2016 (prot. n. 15531/DB16000) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente il progetto denominato "Regolamento per l'accesso ed il transito lungo la strada ex militare Monesi-Colle di Tenda";

per il tratto di competenza del Comune di Briga Alta (CN), la strada si colloca all'interno del SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" individuato ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CEE "Uccelli" per la tutela delle specie d'interesse comunitario, degli habitat naturali e delle specie selvatiche di avifauna;

per il tratto di competenza del Comune di Limone Piemonte (CN), la strada si colloca all'interno del SIC/ZPS IT1160056 "Alpi Marittime" la cui gestione è stata delegata all'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime con D.G.R. num. 36-13220 dell'8/2/2010 che esprimerà il parere di propria competenza in una procedura di Valutazione d'Incidenza analoga alla presente e che dovrà anch'esso essere recepito nell'ambito dell'approvazione definitiva del Regolamento;

la strada ex-militare Monesi – Colle di Tenda è stata oggetto di interventi di consolidamento e di messa in sicurezza nell'ambito del Programma *Alcotra 2007-2013* finalizzati, alla riapertura della strada stessa al traffico veicolare. La necessità di redigere un Regolamento per l'accesso dei veicoli a motore e di sottoporre lo stesso alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009, al fine di rendere compatibile la fruizione turistica della strada con le esigenze di conservazione della biodiversità del contesto alpino in cui il tracciato si inserisce, è stata formalizzata con le note prot. num. 21334/DB10.16 del 17/12/2012, 1826/A16.19 del 10/06/2015 e 14408/A1601A del 19/5/2016 della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali;

per la sola stagione estiva 2015 è stato applicato un regolamento provvisorio per la circolazione veicolare sulla strada in oggetto, proposto dai Comuni di Briga Alta e Limone Piemonte, sul quale è stato espresso, con Determinazione num. 275 del 8/7/2015 del Settore Biodiversità e Aree naturali, un giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza subordinato al rispetto di alcune prescrizioni;

il Regolamento presentato dall'Unione montana Alta Valle Tanaro prevede una regolamentazione dell'accesso e del transito sull'intera strada ex -militare Monesi – Colle di Tenda, con particolari restrizioni per i veicoli motorizzati, e sarà adottato in via definitiva da entrambi i Comuni di competenza (Limone Piemonte e Briga Alta);

il regolamento proposto prevede, tra le altre, le seguenti disposizioni:

a) la circolazione dei veicoli motorizzati può avvenire nella fascia oraria dalle 08:00 alle 20:00;

b) i permessi di transito giornalieri e a pagamento vengono rilasciati ad un massimo di 80 autoveicoli e di 140 “motoveicoli, quad e altri veicoli a motore” al giorno. Tale numero di veicoli è da intendersi come totale, cioè quale sommatoria dei veicoli accedenti da tutti gli ingressi della strada anche se non localizzati sul territorio del Comune di Briga Alta;

c) è vietato parcheggiare al di fuori delle aree a parcheggio segnalate che, per il tratto di competenza del Comune di Briga Alta sono 6 per un totale di 46 posti auto (30 presso il rifugio Don Barbera e 16 dislocati in altre 5 piazzole);

il Regolamento è stato presentato unitamente ad una Relazione per la Valutazione d’Incidenza che, oltre a descrivere i disposti in merito all’accesso e al transito sulla strada, descrive gli habitat e le specie presenti nella porzione di SIC/ZPS IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro” interessata dal tracciato. In particolare la Relazione presenta i risultati di una campagna di rilevamenti floristici condotti nel 2014; tali risultanze confermano quanto riportato dalla letteratura scientifica, ovvero la presenza in tale porzione della catena alpina di una significativa diversità vegetale ed ecosistemica;

il Regolamento presentato contiene in sé alcune limitazioni finalizzate a rendere compatibile la fruizione veicolare della strada con gli obiettivi di conservazione della biodiversità del SIC/ZPS IT1160057 “Alte Valli Pesio e Tanaro”. Si ritiene tuttavia che siano opportune ulteriori misure restrittive al fine di garantire un utilizzo sostenibile del tracciato su un lungo periodo temporale ed assicurare la conservazione degli habitat presenti. In particolare occorre considerare che la fruizione turistica del tratto in oggetto non contempla unicamente il traffico motorizzato ma è caratterizzata anche dal flusso cicloturistico;

preso atto dei dati e delle informazioni acquisite dall’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime nella stagione 2015, in occasione della apertura sperimentale della strada.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l’art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto l’articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016.

## *determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al progetto "Regolamento per l'accesso ed il transito lungo la strada ex militare Monesi-Colle di Tenda" in Comune di Briga Alta (CN)" a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'opera in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, che si intende qui integralmente richiamata, e a condizione che il Regolamento proposto sia approvato con le opportune modifiche dalle Amministrazioni locali al fine di recepire e di ottemperare obbligatoriamente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

### PRESCRIZIONI

1. devono essere previste almeno due giornate settimanali di chiusura al transito dei veicoli di cui alle categorie B, C.1 e C.2 del Regolamento: a titolo indicativo si propongono le giornate del martedì e del giovedì;
2. i "permessi temporanei" (categoria B) concessi annualmente non possono essere superiori a 50 e devono essere nominativi e relativi a un solo mezzo: si prescrive inoltre di eliminare le "*altre attività assimilabili*" in quanto non sufficientemente determinate e determinabili;
3. il periodo di apertura al traffico della strada di ogni anno dovrà essere compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, anche in considerazione delle condizioni meteorologiche stagionali;
4. al Titolo II, art. 8 comma 4 deve essere eliminata la frase "*la sosta dei veicoli lungo la strada è tollerata se l'autista ne rimane in vicinanza e a visibilità*" in quanto la sosta dei veicoli deve avvenire solo ed esclusivamente presso le aree appositamente individuate, non ultimo anche per motivi di sicurezza;
5. siano apposti opportuni cartelli di divieto di sosta al di fuori delle aree di sosta individuate ed in prossimità dei luoghi che invitano ad una sosta in realtà non consentita (ad es. piazzole di scambio, Colle dei Signori ecc.);
6. presso ciascuna area di sosta prevista, che per il tratto di competenza del Comune di Briga Alta non possono eccedere il numero di 6 per un totale di 46 posti auto (30 presso il rifugio Don Barbera e 16 dislocati in altre 5 piazzole), deve essere indicato in modo inequivocabile il numero di posti per gli autoveicoli e i motoveicoli;
7. deve essere richiamata nel testo regolamentare la potestà di individuazione da parte dell'Ente di Gestione delle Alpi Marittime di aree di particolare interesse conservazionistico ex art. 3 comma 1 lettera y) della Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, lungo il tracciato della strada o in prossimità delle aree di sosta in cui applicare il divieto di accesso (es. per la presenza di habitat pratici da tutelare dal calpestio massiccio);
8. al Titolo II art. 9 comma 4 deve essere eliminata la frase "*Il numero di permessi non rilasciati nella settimana (contato dal lunedì alla domenica) potrà essere utilizzato dal soggetto gestore della strada per il rilascio di permessi giornalieri supplementari nella settimana successiva in caso di eventi o manifestazioni particolari*", in quanto tale fattispecie potrebbe determinare un eccessivo carico veicolare ed antropico;
9. deve essere richiamata nel testo regolamentare la necessità che gli eventi e le manifestazioni di cui al Titolo II art. 12 commi 1 e 2 siano preventivamente sottoposti all'assenso del soggetto gestore del SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro", fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera v) delle Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte;

10. deve essere richiamata nel testo regolamentare la necessità che le deroghe di cui all'art. 13 siano preventivamente sottoposte all'assenso del soggetto gestore del SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro", fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza.

11. deve essere richiamata nel testo regolamentare la necessità che qualsiasi modifica al Regolamento di cui all'oggetto sia subordinata all'assenso del soggetto gestore del SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro", fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza.

#### RACCOMANDAZIONI

1. si propone di effettuare una convenzione con l'Ente di Gestione delle Alpi Marittime per l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme di cui al Regolamento in oggetto.

2. si propone di aumentare la velocità massima di percorrenza dei mezzi a 30 Km/h al fine di evitare accelerazioni necessarie alla stabilità dei veicoli a due ruote;

3. Nel dispositivo sanzionatorio potrà essere esplicitato che il transito senza la prevista autorizzazione in periodo o giorno di chiusura della strada può essere sanzionato con la violazione dell'art. 11 comma 4 della l.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" per il transito interdetto dal Comune competente per motivi di tutela ambientale e sicurezza stradale sanzionata dall'art 38 comma 1 lett. c) del medesimo testo di legge.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI